

ANCI RISPONDE

La par condicio lascia intatte le procedure di autotutela

Annalisa D'Amato

Il Consiglio di Stato (sentenza 6005/2007) ha chiarito che quando si prospetta una illegittimità della procedura concorsuale, l'esigenza primaria è quella di ripristinare la legalità violata, esigenza rispetto alla quale non è configurabile alcuna violazione della par condicio, assicurata in primo luogo da un rigoroso rispetto della norme di legge e di regolamento. Nel caso di procedimento concorsuale che non si è ancora concluso, non sussistono per la Pa vincoli e limitazioni all'esercizio del potere di autotutela per ripristinare la legalità, non potendosi ancora essersi consolidata alcuna posizione di vantaggio per nessun concorrente; in tal caso non sussiste inoltre alcun obbligo di dare una motivazione sull'interesse pubblico diverso dal ripristino della legalità violata. Pertanto correttamente si è comportata l'amministrazione, ad avviso del giudice, che ha agito in via di autotutela modificando il regolamento relativo alla predeterminazione dei criteri per la selezione del personale dipendente di ruolo ai fini dell'attribuzione dei livelli economici differenziati di professionalità di cui agli articoli 35 e 36 del Dpr 333/1990.

L'esclusione

La commissione giudicatrice del concorso pubblico è obbligata a comunicare l'esclusione ad ogni singolo candidato ovvero tale obbligo può considerarsi assolto con la pubblicazione della graduatoria alla porta della sala degli esami o all'albo del Comune, pur non essendo ciò espressamente previsto dal bando? ■ Se nulla è stabilito in proposito nel bando di concorso, non è dovuta alcuna comunicazione domiciliare agli esclusi dalle prove, ed è sufficiente la pubblicazione dell'elenco dei candidati esaminati con il relativo risultato nei siti indicati nel quesito o comunque facilmente accessibili agli interessati ed indicati nel bando. Quest'ultimo è considerato infatti «lex specialis» per l'accesso al posto di lavoro e le prescrizioni in esso contenute vincolano sia i candidati che l'ente. I contenuti del bando sono indicati in genere dal regolamento e prevedono (articolo 3, Dpr n. 487/1994) tra gli altri anche le modalità di ammissione ed esclusione ed i relativi sistemi di comunicazione. L'onere di affissione dell'elenco dei candidati con il risultato da ciascuno conseguito soddisfa in pieno sia l'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa sia la conoscenza legale delle decisioni adottate dalla commissione, creando per i concorrenti l'onere minimo di attendere l'affissione o d'informarsi dell'esito della prova.

Il candidato affine del dirigente

Si devono esaminare le domande di ammissione ad un concorso pubblico per verificare il possesso dei requisiti previsti dal bando da parte dei candidati ed in esito procedere ad ammetterli o meno alla selezione. Avendo verificato che tra i candidati vi è un affine entro il quarto grado del dirigente competente ad adottare la determinazione, si chiede se in tal caso egli sia obbligato ad astenersi oppure, non trattandosi di valutazioni discrezionali, possa adottare la determinazione. ■ All'interno del bando di concorso, così come disciplinato in via generale (articolo 3 Dpr 487/94) sono indicati generalmente sia i requisiti di ammissione, sia i termini e la modalità di presentazione della domanda, i titoli che danno luogo a precedenza e/o preferenze, i titoli valutabili, lo schema della domanda di ammissione, i mezzi ed in tempi di presentazione delle domande di ammissione ed altro ancora. Si reputa pertanto che il dirigente preposto debba solamente, come suggerito nello stesso quesito, svolgere un ruolo di mero riscontro dei requisiti volti all'ammissione o meno dei candidati e che nulla osta allo svolgimento di detto compito la possibile presentazione di una domanda di ammissione da parte di un lontano affine.

La riserva a favore dei militari

La riserva ai militari nei concorsi degli Enti locali inferiori a 150.000 abitanti (articolo 30 comma 1 Legge 191/75) deve ritenersi superata a seguito del Dlg 215/01 il quale nell'elenco i soggetti tenuti, cita i Comuni senza distinzione. Si applica tuttora la disposizione del periodo di un anno dal congedo, che non deve essere trascorso per avere titolo? Come va fatto il conteggio della riserva? ■ La Legge 191/75 disciplina una fattispecie diversa rispetto a quella disciplinata dal Dlg 215/01, pertanto essa continua ad applicarsi ai Comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti. Secondo la norma vigente, l'articolo 30 fa riferimento al termine di sei mesi dal collocamento in congedo, entro il quale devono essere presentate le domande. La riserva del 5% opera per ciascun concorso.

«Il Sole-24 Ore del lunedì» pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall'Anci ai quesiti (che qui appaiono in forma anonima) degli amministratori locali. I Comuni possono accedere al servizio «Anci-risponde» - solo se sono abbonati - per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all'indirizzo Internet www.ancitel.it. I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole-24 Ore. Per informazioni, le amministrazioni possono utilizzare il numero di telefono 06762911 o l'e-mail ancirisponde@ancitel.it.



Corte conti. Le regole di spesa Investimenti solo con l'avanzo certo

Raffaella Cusmai

Le spese per investimenti allocate nel bilancio di previsione dell'ente non si possono finanziare con l'avanzo d'amministrazione solo «presunto», perché ciò non è conforme agli articoli 165 e 187 del Dlg 267/2000. Così ha disposto la sezione di controllo della Corte dei conti della Liguria, che con le pronunce 178 e 180 del 2007 si è soffermata sulla corretta applicazione dell'avanzo. Per alcune categorie di enti locali, di ridotte dimensioni e ubicati in zone particolari, l'avanzo è una delle poche risorse in grado di garantire il presidio e lo sviluppo dell'ente. La Corte, però, non ha ritenuto conforme alle previsioni del Tuel l'applicazione dell'avanzo 2005 al bilancio di previsione 2007 per finanziare le spese di investimento. Le modalità per l'iscrizione in bilancio dell'avanzo sono dettate dall'articolo 187 del Tuel, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione anche per spese di investimento (lettera d), a condizione che si tratti dell'avanzo accertato ai sensi dell'articolo 186, cioè entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce. L'art. 187, comma 2, del Tuel, osserva la Corte, legittima l'utilizzo del solo avanzo accertato dell'esercizio precedente, escludendo applicazione in corso d'anno al bilancio di previsione dell'avanzo residuo risultante dall'ultimo rendiconto approvato «nella presunzione che l'avanzo accertato potrebbe essere stato assorbito dal risultato negativo della gestione del precedente esercizio ancora da formalizzare o dalla gestione dei residui». Nei casi esaminati invece, gli enti hanno applicato l'avanzo risultante dall'esercizio 2005 nella quota

Appalti. Per l'Authority sui contratti lo strumento non è conforme al Codice I lavori pubblici non si affidano al trust

Impossibile derogare le opzioni offerte dal Dlgs 163/06

Alberto Barbiero

Il trust non può essere utilizzato per la realizzazione di lavori pubblici perché non è conforme alle modalità di aggiudicazione degli appalti disciplinate dal Dlgs 163/2006. L'Authority di vigilanza sui contratti pubblici ha preso in esame, nel parere 116/2007, l'utilizzo dell'istituto da parte di un ente locale per un appalto integrato relativo ad alcuni edifici di sua proprietà, nell'ambito del quale parte del corrispettivo doveva essere realizzata con lo scomputo derivante dalla vendita di due immobili. L'operazione è stata gestita dall'amministrazione appaltante facendo ricorso a una procedura che faceva leva sul trust, determinante l'affidamento a un fiduciario (trustee) della disponibilità di immobili di sua proprietà, parte dei quali erano oggetto dei lavori costituenti lo scopo del trust e per altra parte costituivano mezzi per realizzare lo scopo del trust stesso. Nell'atto costitutivo l'ente locale ha individuato come scopi del trust la progettazione e la costruzione degli edifici, l'acquisizione in proprietà di alcuni beni immobili e il loro utilizzo per garantire la copertura parziale degli oneri

A che cosa serve

Possibilità di utilizzo del Trust nella Pa

Trust

- Strumento con il quale un soggetto affida ad un fiduciario (trustee) dei beni, per la realizzazione di determinati scopi. Parte di questi beni costituiscono strumenti per la realizzazione delle finalità del trust

Lavori pubblici (anche nella forma di appalto integrato)

- Utilizzo non possibile, in quanto la procedura che fa leva sul trust non è prevista tra quelle individuate dall'articolo 53 del Codice dei contratti per l'aggiudicazione di appalti pubblici

Utilizzo del trust per la gestione di beni immobili delle amministrazioni pubbliche

- Possibilità concretizzabile in funzione dell'autonomia negoziale delle stesse amministrazioni, ma da configurare in termini di compatibilità per la parte degli appalti relativi agli immobili stessi

tempestività, la trasparenza, la correttezza dell'agire amministrativo in materia di opere e lavori pubblici e della libera concorrenza tra gli operatori. Gli appalti e le concessioni di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Dlgs 163/2006, possono essere affidati solo con le modalità previste dal medesimo articolo 53, e pertanto la procedura sperimentata dall'ente locale con il trust non è conforme alla normativa. L'Authority ha comunque rilevato che l'obiettivo della stazione appaltante, cioè la realizzazione di un appalto con esecuzione di opere e trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, trova una disciplina nell'articolo 53, comma 6, del Dlgs 163/2006 e nell'articolo 83, comma 2, del Dpr 554/99. Quest'ultimo prevede la possibilità di formulare tre offerte: per la sola acquisizione del bene, per la sola esecuzione dei lavori, congiuntamente per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione del bene. Casi di gara deserta L'aggiudicazione può quindi avvenire a favore delle due migliori offerte separate o a favore della migliore offerta congiunta, fermo restando l'obbligo di dichiarare deserta la gara se nessuna delle offerte pervenute ha ad oggetto l'acquisizione del bene, previsione quest'ultima dettata dall'interesse del legislatore a favorire comunque la alienazione dell'immobile tesa a realizzare la copertura finanziaria per la realizzazione delle opere in appalto. La problematica analizzata nel parere 116/2007 dell'Avcp comporta una necessaria riflessione sulla possibilità di utilizzo del trust come strumento per la gestione di beni immobili delle Pa, a fronte dell'autonomia negoziale delle stesse comunque riconosciuta dall'Authority. In tale prospettiva, infatti, deve essere considerata la soggettività giuridica del trust ai fini del possibile riconoscimento dello stesso nell'ambito delle situazioni soggettive o oggettive per le quali l'articolo 32 del Dlgs 163/2006 prevede l'applicazione necessaria della disciplina degli appalti.

Competenze. Esecutivo incompetente sui servizi

Niente gestione alla Giunta

Vittorio Italia

La Giunta municipale non è competente a deliberare atti di gestione, ed è quindi illegittima la delibera di Giunta che affida ad una società cooperativa il servizio di refezione e mensa scolastica comunale. Così ha deciso il Tar Lazio-Latina, nella sentenza n. 121/2007, che ha ribadito con ulteriori argomenti l'inderogabilità delle competenze degli organi degli enti locali. Il caso riguardava la delibera di una Giunta municipale che aveva affidato a una società cooperativa, a mezzo di trattativa diretta e per la durata di tre anni, il servizio di refezione e di mensa presso i plessi scolastici comunali. Una società concorrente aveva impugnato la delibera davanti al Tar, affermando che la Giunta era incompetente a deliberare atti di gestione, perché questi atti sono di competenza dei dirigenti, e questa tesi è stata accolta dai giudici. Infatti, l'articolo 107 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce

che gli statuti ed i regolamenti dei Comuni e delle Province «si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti». Il Tar ha ribadito questo principio, stabilendo che non si può derogare al regime delle competenze degli organi politici ed amministrativi. Nel caso di specie - hanno argomentato i giudici - la Giunta aveva deliberato un atto di gestione di cui non aveva la competenza, e la delibera è quindi illegittima. La sentenza è esatta, ed è necessario che essa sia tenuta presente da parte di quelle amministrazioni locali che si richiamano all'efficienza manageriale, e deliberano su atti di gestione amministrativa, finanziaria o tecnica. Ma su questo problema è opportuno che vi sia un approfondimento da parte del legislatore. Infatti, la distinzione tra «indirizzo» e «gestione» - che deriva dalla

INTERVENTO

La trasparenza? A pagamento

di Alessandro Barbetta*

La trappola per i cittadini che si sono visti negare l'accesso agli atti e vogliono ricorrere contro il diniego, come prevede la legge sulla trasparenza, scatta in due tempi. Il ricorso al Tar contro il negativo accesso ai documenti amministrativi fino allo scorso anno era gratuito, ora per depositare il ricorso in cancelleria bisogna pagare 250 euro (sono esenti le associazioni di volontariato e le Onlus) e ai 250 euro va aggiunta la parcella dell'avvocato. Si arriva così vicino ai 500 euro. In verità la legge prevede che per questo tipo di ricorso l'interessato possa stare in giudizio personalmente senza un legale, ma è una norma ipocrita: chi è in grado di stilare un ricorso formalmente corretto, solido nel merito e poi seguirne l'iter al Tar? E qui finisce il primo tempo della trappola. Il cittadino ha però un'altra via. La legge prevede che possa far ricorso al difensore civico: il

ricorso sospende i termini per rivolgersi al Tar. Il difensore civico esamina le ragioni del diniego. Se lo conferma, il cittadino può riprendere la via del Tar, ma con la consapevolezza che anche un'autorità indipendente ha ritenuto legittimo il no dell'amministrazione. Se invece il difensore civico valuta illegittimo il diniego lo comunica, con le motivazioni, all'amministrazione che ha negato l'accesso. Questa può confermare il diniego e il cittadino si riapre la via del Tar, ma armato anche delle argomentazioni del difensore civico. Se l'amministrazione accetta la valutazione del difensore civico, come accade nella maggioranza dei casi, il cittadino risparmia 250 euro. Attenzione però, sta per scattare il secondo tempo della trappola. A fine ottobre la Camera ha approvato il «Dd Nicolas», ora all'esame del Senato (A.S. 1859). Alla Camera il testo è stato arricchito di un emendamento che annulla la possibilità di ricorrere al difensore civico per il diniego

* Difensore civico per la città di Milano

EURO PA

A Trento la scuola entra in un database telematico

Claudio Ferrara*

Migliorare l'organizzazione scolastica. Un obiettivo che la Provincia di Trento, grazie allo Statuto di Autonomia, si è posta con l'istituzione dell'anagrafe provinciale degli studenti (Lp. 5/2006, articolo 11). In Provincia sono presenti circa 100 istituzioni scolastiche, che comprendono scuole statali, paritarie, professionali provinciali e centri di formazione: l'anagrafe, per essere costruita, necessita dunque di un sistema informativo integrato che garantisca la completa autonomia gestionale alle scuole e permetta all'ente di disporre di dati e funzioni necessarie per una regia complessiva. «Le esigenze principali - spiega

Paolo Renna, dirigente del servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo - riguardano la possibilità di avere un quadro quantitativo reale degli alunni e del personale che opera nelle scuole, un sistema efficiente di comunicazione con le famiglie e i dati necessari per pianificare gli incarichi del corpo docente». Queste le esigenze che hanno dato vita al progetto Sistema gestione alunni (Sga). La soluzione sviluppata da Informatica Trentina con il supporto della divisione Servizi di Microsoft integra un'architettura di nuova generazione e una tecnologia semplice ed efficace: gli smart client. Il progetto Sga è stato disegnato secondo il

modello dell'architettura orientata ai servizi che implementa le più moderne tecnologie standard (Xml, Soap, Web Services eccetera) per l'interoperabilità. Molti i vantaggi apportati dal nuovo Sga. Il primo è la possibilità di raccogliere i dati relativi alla popolazione scolastica in maniera omogenea e rapida. Questo favorisce un risparmio di tempo nei conteggi e la disponibilità di valori aggregati per pianificare le attività del dipartimento Istruzione. Anche la qualità delle informazioni, non più codificate con metodi diversi dai singoli istituti, è migliore. Le scuole possono usare strumenti agili e di nuova generazione, gli smart client, con cui hanno già confidenza poiché operano con

interfacce note basate su applicativi Office. Le modifiche apportate all'anagrafe avvengono poi una sola volta e questo aiuta la trasportabilità del dato durante la carriera dei singoli alunni. Grazie agli smart client gli istituti hanno ampia libertà di personalizzazione e possono così salvaguardare la loro autonomia e le differenze di programmazione didattica. Questo abbassa i costi di gestione interna alle scuole, liberando tempo e risorse da dedicare più alla didattica che ad aspetti amministrativi, e riduce gli oneri legati allo sviluppo di modifiche funzionali in carico alla Provincia. Inoltre questo progetto consentirà una razionalizzazione dell'infrastruttura complessiva, riducendo l'esigenza di server decentralizzati presso le scuole. L'interoperabilità alla base della soluzione apre, infine, numerosi scenari di integrazione verso nuovi servizi, primo fra i quali il collegamento al portale Internet "Vi-

IACP PALERMO
Via Q. Sella 18 - Pa
tel. 091-6011111
ESITO GARA
Giorno 9 gennaio 2007 è rimasta aggiudicataria, per la somma netta di € 546.929,55 oltre € 28.785,77 per oneri della sicurezza relativamente all'affidamento dei lavori di risanamento per atti vandalici di n. 20 alloggi popolari in località Saitta Ballerini Carini (Pa), l'impresa "Te.Ca Costruzioni di Territo Giuseppe & C. s.r.l." con sede in Mussolemi (CL), giusta determina dirigenziale n. 278 del 25 luglio 2007. Hanno partecipato all'asta n. 44 imprese.
Direzione Generale
Dott. Salvatore Giangrande

Il ns. cliente, Gruppo multinazionale operante nel mercato della componentistica automotive, ci ha incaricato di ricercare, per la propria sede di Torino, il/la:
TAX MANAGER
Il candidato ideale gestisce in autonomia i tax packages del Gruppo, garantisce un autonomo supporto per i fiscali e tax audit esterni e interni e segue tutti gli adempimenti relativi alle imposte dirette. Assicura, inoltre, la puntuale e corretta predisposizione delle dichiarazioni dei redditi.
Ci rivolgiamo a laureati in economia e commercio, con età tra i 30 - 35 anni, una buona conoscenza delle problematiche bilancistiche e contabili, un'esperienza specifica di tax management, maturata preferibilmente nell'ambito di aziende multinazionali.
Un'ottima conoscenza della lingua inglese, di SAP (mod. F) ed Hyperion (a titolo preferenziale), capacità relazionali, abitudine al lavoro in team, sono requisiti indispensabili per candidarsi con successo alla posizione.
Sede di lavoro: Torino
La ricerca è estesa ad ambo i sessi (L.903/77)
I candidati interessati sono pregati di inviare urgentemente il proprio Curriculum Vitae, con l'autorizzazione all'utilizzo dei dati personali (L. 196/2003) all'indirizzo e-mail info@zerbinati.org citando nell'oggetto il riferimento TX.

PIU' INTERATTIVO, MULTIMEDIALE, PERSONALIZZATO.
www.ilsol24ore.com
NEW